

Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

Art. 1 Campo d'applicazione

Legge applicabile	Progetto di consultazione
<p><i>Art. 1 Campo d'applicazione</i></p> <p>¹ La presente ordinanza si applica alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di trasporto in condotta soggetti alla LITC.</p> <p>² Ai gasdotti costruiti per una pressione d'esercizio massima di 0,5 MPa (5 bar) si applicano soltanto gli articoli 2 e 3 capoversi 1 e 2 lettere b–e.</p>	<p><i>Art. 1 cpv. 2</i></p> <p>² Ai gasdotti costruiti per una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a nonché l'allegato 1.</p>

Art. 39a

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	<p><i>Art. 39a Protezione dalle cyberminacce</i></p> <p>¹ Gli esercenti adottano misure volte a proteggere adeguatamente dalle cyberminacce i lo-ro impianti di trasporto in condotta.</p> <p>² Essi elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza. A tal fine consultano l'UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.</p> <p>³ Essi pubblicano le direttive su un sito Internet liberamente accessibile. Tali direttive possono essere consultate gratuitamente.</p>